

Ai gentili clienti
Loro sedi

Cinque per mille dell'Irpef: iscrizione dei beneficiari entro il 7 maggio 2014

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che **entro il prossimo 7 maggio 2014** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno in corso, **debbono presentare la domanda per l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzando **il modello e il software messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate**. Più precisamente, **entro il predetto termine del 07.5.2014**, gli enti del "volontariato" e le associazioni sportive dilettantistiche (**anche se hanno inviato la domanda negli anni precedenti**), **dovranno ripresentare**, esclusivamente in via telematica, **la domanda di iscrizione**: i) **direttamente**, purché abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero; ii) **per il tramite degli intermediari abilitati** alla trasmissione telematica (es. dottori commercialisti ed esperti contabili). Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la **possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 30 settembre 2014**, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio. In particolare, **possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che**: i) **non hanno presentato la domanda** di iscrizione entro i termini stabiliti; ii) **hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva**, entro i termini previsti; iii) **hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini**, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità. In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro**. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' **esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione**. Ricordiamo, infine, che, **sono stati pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono stati ammessi** (e gli elenchi di quelli esclusi) dal 5 per mille 2012, **con tutti i dettagli sulle somme che verranno redistribuiti ai vari soggetti**.

Iscrizione agli elenchi per partecipare al riparto del 5 per mille 2014: le istruzioni in sintesi

Come noto, **gli enti di volontariato**, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, **le associazioni sportive dilettantistiche**, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori **possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF a condizione che siano iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.**

OSSERVA

Sul punto si ricorda che, per effetto dell'art. 1 co. 205 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), **la facoltà di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF è stata prorogata anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013** (730/2014 e UNICO 2014 PF), secondo modalità analoghe a quelle applicate negli scorsi anni.

Tale iscrizione dovrà essere effettuata, inviando la relativa domanda esclusivamente in via telematica, rispettando la procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) **entro il prossimo 07.05.2014.**

OSSERVA

Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest'anno deve, comunque, **presentare la domanda anche se l'ha già inviata negli anni precedenti** ed è già presente nell'elenco trasmesso dal Coni per il periodo d'imposta scorso.

La domanda di iscrizione agli elenchi può essere effettuata alternativamente:

- **direttamente dai soggetti interessati**, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN
- **tramite gli intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi

Direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici e in possesso del codice PIN

Tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

OSSERVA

La domanda di iscrizione **comprende un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per beneficiare del riparto dell'imposta.**

Le domande presentate tempestivamente consentiranno all'Agenzia di pubblicare sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), entro il **14.5.2014**, gli **elenchi dei soggetti ammessi al beneficio in via provvisoria.**

DATI DEGLI ENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL RIPARTO DEL 5 PER MILLE

Denominazione
Sede
Tipologia di appartenenza
Codice Fiscale

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente non sono aggiornati, **possono, entro il 20 maggio 2014, chiedere la correzione degli errori** presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate (nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente), **utilizzando:**

- ♣ il **modello AA7/10** per i **soggetti titolari di partita IVA;**
- ♣ il **modello AA5/6** per i **soggetti NON titolari di partita IVA.**

Recepite le eventuali correzioni, l'Agenzia delle Entrate pubblica, entro il **25.5.2014**, gli **elenchi aggiornati degli enti del settore *no profit* e delle associazioni sportive dilettantistiche.**

Successivamente, verificata la presenza dell'associazione nell'elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono **spedire entro il 30 giugno 2014, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che **attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione:**

→ utilizzando **l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:**

- ✓ **uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;**
- ✓ **l'altro riguardante gli altri soggetti;**

→ allegando **una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.

OSSERVA

In particolare:

- ✓ le **associazioni di volontariato** devono trasmettere la suddetta documentazione alla **[direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#)** nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC)**(C.M. 21.3.2013 n. 6.);
- ✓ **le associazioni sportive dilettantistiche** devono trasmettere la predetta documentazione

all'Ufficio del Coni territorialmente competente, **mediante raccomandata con avviso di ricevimento.**

Resta immutata anche per l'esercizio 2014 la **possibilità per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 30 settembre 2014**, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio.

OSSERVA

In base all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,, gli enti che "*non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo*" **provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione** ovvero la dichiarazione sostitutiva **entro il 30 settembre**, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, **possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che:**

- **non hanno presentato la domanda** di iscrizione entro i termini stabiliti;
- **hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva**, entro i termini previsti;
- **hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini**, ma hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.

OSSERVA

In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro**. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. E' **esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione.**

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2014	7 maggio 2014
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2014	14 maggio 2014
Richiesta correzione domande	20 maggio 2014	20 maggio 2014
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2014	25 maggio 2014

Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2014 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	30 giugno 2014 agli uffici territoriali del Coni
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2014	30 settembre 2014
Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio	_____	15 marzo 2015
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni ammesse/ escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2015	31 marzo 2015

Pubblicazione elenchi 2012 e modalità di accredito delle somme

Ricordiamo, infine, che, **sono stati recentemente pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate gli elenchi degli enti che sono stati ammessi e di quelli esclusi, dal 5 per mille 2012, con tutti i dettagli sulle somme che verranno redistribuiti ai vari soggetti.**

OSSERVA

Tra le novità di quest'anno, elenchi new-look e nuova carta d'identità geografica degli enti presenti. In pratica, per la prima volta, in un elenco a parte, **sono consultabili gli enti destinatari del contributo ammessi in differenti categorie di beneficiari, con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati e delle scelte totali ricevute con i relativi importi complessivi.**

Si evince **anche l'esistenza di una cospicua fetta di enti esclusi dal beneficio**, per lo più per vizi formali delle domande: in questo caso, **laddove i contribuenti li hanno indicati nelle proprie dichiarazioni dei redditi, le somme verranno redistribute in parte ai soggetti più scelti, in maniera proporzionale**

Gli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille **possono comunicare le proprie coordinate bancarie o postali necessarie per l'accredito su conto corrente.**

Le coordinate bancarie devono essere comunicate dai rappresentati degli enti nei seguenti modi:

- **accedendo ai servizi telematici** (tramite il pin code) e utilizzando l'apposita procedura
- **consegnando presso un ufficio dell'Agenzia il modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario** o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservate a soggetti diversi dalle persone fisiche.

OSSERVA

Ad ogni modo, **gli enti che non comunicano le proprie coordinate**, ovvero che non dispongono di un conto corrente, **potranno essere pagati con modalità alternative**, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO